

Pieve di Soligo, 14.01.2015

Circolare n. 4

**OGGETTO: Legge di Stabilità (L. 190 del 23/12/2014, pubblicata nella G.U. del 29/12/2014) e altre novità.**

**LEGGE DI STABILITA'**  
**(in vigore dal 01/01/2015 salvo diversamente indicato)**

<b>IRAP: DEDUZIONE DEL COSTO PER LAVORO DIPENDENTE</b>	
<p><u>Dal periodo di imposta 2015</u>, sia le imprese che i professionisti possono dedurre dalla base imponibile Irap, il costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le deduzioni già in essere (deduzioni Inail, forfettarie, ecc.). Le imprese che non hanno dipendenti potranno utilizzare in compensazione un credito d'imposta forfettario del 10% calcolato sull'Irap lorda. Rimane infine invariata l'aliquota del 3,9% dell'Irap, sia per il 2014 che per il 2015.</p>	commi 20-24
<b>NUOVO REGIME DEI "MINIMI"</b>	
<p>Dall'01/01/2015 viene abrogato il precedente regime dei minimi (con imposta sostitutiva al 5%). Si segnala comunque che i soggetti che lo adottavano possono continuare con tale regime fino al mantenimento dei requisiti richiesti: 35 anni di età o il quinquennio. Viene introdotto un nuovo regime dei minimi a cui potranno aderire sia soggetti già in attività che nuovi soggetti. Le principali caratteristiche del nuovo regime sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'accesso può essere effettuato:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ in caso di soggetto già in attività, solo se nell'anno precedente non ha superato un limite di ricavi fissato dalla Legge (da € 15.000 per i professionisti ed agenti a € 40.000 per i commercianti);</li> <li>○ in caso di soggetto che inizia una nuova attività, se prevede di non superare i limiti di ricavo predetti e le restrizioni dei punti che seguono.</li> </ul> </li> <li>• Le spese per lavoro dipendente non devono superare € 5.000</li> <li>• Il costo complessivo dei beni strumentali non deve essere superiore a € 20.000</li> <li>• Se un soggetto ha redditi di lavoro dipendente o assimilati (es. pensioni) oltre a quello di impresa/professionale, è necessario che il reddito d'impresa sia superiore a quello da lavoro dipendente oppure che la somma dei due non superi € 20.000.</li> <li>• Il soggetto è esonerato:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ dalla tenuta della contabilità,</li> <li>○ dal versamento dell'iva (non può inoltre portare in detrazione l'iva presente nelle fatture d'acquisto),</li> <li>○ dagli studi settore,</li> <li>○ dall'Irap,</li> <li>○ dallo spesometro.</li> </ul> </li> <li>• La tassazione dei redditi derivanti dall'attività "minima" viene effettuata con un'imposta sostitutiva al 15%; la base imponibile viene calcolata applicando ai ricavi una percentuale di redditività forfettaria che varia da attività ad attività.</li> <li>• Si possono versare i contributi previdenziali non più in base ai minimi Inps ma in base ai ricavi effettivi (calcolati come detto in precedenza); è possibile però continuare a versare i contributi in base ai minimi Inps.</li> </ul>	c. 54-89

<b>TFR IN BUSTA PAGA</b>	
<p><b>Per il periodo 01/03/2015-30/06/2018</b>, i lavoratori dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro attivo da almeno sei mesi con il medesimo datore di lavoro, possono richiedere allo stesso datore la quota di Tfr maturata, che verrà liquidata mensilmente come parte integrativa della retribuzione. I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, possono accedere a dei finanziamenti presso Istituti di Credito convenzionati, per la liquidazione del tfr medesimo.</p>	c. 26-34
<b>AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO</b>	
<p>Le aziende che assumeranno nel 2015 del personale a tempo indeterminato, saranno esentate per tre anni dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi quelli Inail), fino ad un massimo di € 8.060 per anno. Il personale assunto non deve aver lavorato a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi, o nell'ultimo trimestre 2014 con lo stesso datore di lavoro che lo assume.</p>	c. 118-124
<b>CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO</b>	
<p>Le imprese che effettueranno investimenti in ricerca e sviluppo (es.: spese per personale o per strumenti e attrezzature di laboratorio), negli anni dal 2015 al 2019, potranno richiedere un credito d'imposta pari al 25% dell'incremento degli investimenti effettuati in un anno rispetto alla media degli investimenti effettuati nei 3 anni precedenti. Il totale degli investimenti in R&amp;S realizzati nell'anno agevolato non può essere inferiore a € 30.000.</p>	c. 35-36
<b>AUTOTRASPORTO CONTO TERZI: ABROGATA LA SCHEDA DI TRASPORTO, OBBLIGHI DEL COMMITTENTE, FIGURA DEL SUB-VETTORE - ABOLITI I COSTI MINIMI DI TRASPORTO</b>	
<p>Dal 01/01/2015 viene abolita la scheda di trasporto per i trasporti nazionali c/terzi, ovvero il documento che doveva accompagnare in genere ogni trasporto c/terzi e che includeva i dati del proprietario della merce, del caricatore, ecc. I dati della scheda potevano essere indicati anche nel D.D.T. (documento di trasporto). Ricordiamo che restano invece immutati i documenti che devono scortare i viaggi di cabotaggio (trasporti nazionali effettuati da vettori comunitari abilitati), i documenti che devono scortare i trasporti in regime ADR (trasporti di merci infiammabili, esplosivi ecc.) e l'emissione della lettera di vettura CMR per i trasporti internazionali.</p> <p>Il committente del trasporto, al momento dell'affidamento del servizio ad un vettore (autotrasportatore), <b>deve verificare che quest'ultimo sia in regola con gli obblighi di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi; a tale fine il committente chiede al vettore copia del DURC non antecedente i 3 mesi</b>. Se non effettua tale controllo, il committente è responsabile in solido con il vettore (e con l'eventuale sub-vettore) per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi dovuti nell'ambito del contratto fra le parti. Tale responsabilità solidale si estingue dopo un anno dalla fine della prestazione. Il controllo da parte del vettore dovrà essere effettuato nelle modalità indicate, fino a quando verrà istituito un portale internet sul quale sarà possibile verificare la regolarità contributiva del vettore. <u>L'obbligo dei controlli predetti e le responsabilità solidali indicate sono in capo anche al vettore che dovesse affidare il trasporto ad un sub-vettore.</u></p> <p><u>Nel caso in cui il contratto di trasporto non venga stipulato in forma scritta</u>, la responsabilità del committente viene estesa anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada. In tal caso, le istruzioni di trasporto che prima erano riportate sulla scheda di trasporto (o sul Ddt), devono comunque continuare a trovarsi a bordo del veicolo su altro documento (si consiglia di scriverle sul DDT che accompagna la merce), per evitare al committente di incorrere nelle sanzioni previste in caso di infrazioni dell'autotrasportatore alle norme sui limiti di velocità e tempi di guida/riposo.</p> <p>Vengono infine aboliti i costi minimi di trasporto; i prezzi e le condizioni del trasporto sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti.</p> <p>Nel caso in cui il contratto di autotrasporto si riferisca a prestazioni che superino i 30 giorni, sono mantenuti in vigore i riferimenti al costo del gasolio incluso nel prezzo del trasporto, costo che va indicato nel contratto (se esistente) oppure nella prima fattura emessa dopo la sottoscrizione del contratto; il costo del gasolio va adeguato alle variazioni mensili del carburante se superiori al 2% del costo fissato al momento della prima stipula del contratto (il Ministero dei Trasporti provvederà a pubblicare sul proprio sito le tabelle di indicazione dei costi di esercizio aggiornati).</p>	c. 247-248

<b>DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE ANNUALE IVA</b>	
<p>In riferimento all'iva dovuta per l'anno 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La dichiarazione iva dovrà essere presentata telematicamente entro il mese di febbraio (la prima quindi dovrà essere inviata entro il 29/02/2016 per l'anno 2015); viene eliminato quindi l'obbligo di presentazione della dichiarazione iva in modalità unificata con "Unico"; viene abrogata la comunicazione iva.</li> </ul> <p><b>Per i dati iva relativi all'anno 2014 gli adempimenti rimangono gli stessi degli anni precedenti.</b></p>	c. 341
<b>ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE – "SPLIT PAYMENT" (VERSAMENTO DELL'IVA DIRETTAMENTE ALLO STATO DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI)</b>	
<p><b>REVERSE CHARGE:</b> viene esteso il regime iva del reverse charge (inversione contabile), ai seguenti settori ed operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Imprese (anche non in subappalto e anche se non appartenenti al settore di attività edilizia) che effettuano, verso soggetti con partita iva, <u>prestazioni di servizi</u> di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento <u>relative ad edifici</u>; per tali tipologie di servizi, quindi, il reverse si applicherà sia in regime di appalto che di subappalto e anche se le imprese non svolgono la loro attività nel campo edile (classe "F" ATECO – "COSTRUZIONI"). Queste nuove tipologie di servizi <u>si affiancano</u> a quelle (servizi resi <u>in subappalto</u> nel campo dell'edilizia) per le quali già si applicava il reverse. <b>* Vedi in allegato una tabella delle attività</b></li> <li>cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari (<u>questa disposizione non è ancora in vigore perché è soggetta a conferma da parte dell'Unione Europea</u>).</li> <li>cessioni di bancali (pallets) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.</li> </ul> <p>Si ricorda che il regime del reverse charge obbliga il fornitore del servizio ad emettere fattura senza addebito d'imposta, indicando la dicitura "inversione contabile"; il cliente che riceve la fattura la integrerà con l'aliquota e l'importo dell'iva e la registrerà sia nel registro acquisti che nel registro vendite.</p> <p><b>"SPLIT PAYMENT":</b> dal 01/01/2015, per le forniture (di beni o servizi, <u>escluse quelle professionali soggette a ritenuta d'acconto</u>) effettuate verso molti Enti della Pubblica Amministrazione (Stato, organi dello Stato, Enti pubblici territoriali (es. Comuni) e Consorzi fra Enti territoriali, Camere di Commercio, Istituti Universitari, Aziende sanitarie locali, Enti ospedalieri degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza), <u>l'iva non sarà più versata dall'Ente al fornitore del servizio</u>, ma sarà versata direttamente all'Erario. Il fornitore, quindi, emetterà sempre una fattura applicando l'iva, ma riceverà dall'Ente pubblico <u>il pagamento del solo imponibile</u> poiché l'iva verrà versata all'Erario da parte dello stesso Ente pubblico. <u>Vi è un unico caso in cui questo meccanismo non si applica, ovvero quando venga emessa fattura all'Ente in reverse charge.</u></p>	Art. 629-633
<b>ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO (novità riguardanti i tributi erariali: imposte sui redditi, Ires, Iva, Irap, ritenute, ecc.)</b>	
<p>Viene esteso il periodo temporale per il quale sarà possibile effettuare il ravvedimento operoso, ovvero fino al termine di decadenza del potere di accertamento e anche se sono iniziati accessi o verifiche. Vengono inoltre riviste le sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1/10 del minimo</b> per i ritardi non superiori a 30 giorni dalla commissione della violazione, con ulteriore <b>riduzione a 1/15</b> per giorno di ritardo se questo non supera i 14 giorni;</li> <li><b>1/9 del minimo</b>, per i ritardi sino a 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione;</li> <li><b>1/8 del minimo</b>, se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa;</li> <li><b>1/7 del minimo</b>, se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa;</li> <li><b>1/6 del minimo</b>, se la violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa;</li> <li><b>1/5 del minimo</b> se la violazione è sanata dopo il pvc (processo verbale di constatazione).</li> </ul>	c. 634-640

<b>PROROGA AGEVOLAZIONI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (50%), ECOBONUS PER RISPARMIO ENERGETICO (65%) E PER ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (50%)</b>	
<p>Vengono prorogate fino al 31/12/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le agevolazioni per lavori di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo su immobili a prevalente destinazione abitativa (detrazioni irpef del 50%);</li> <li>le agevolazioni (detrazione irpef 50%) per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici da abbinare ai lavori edili di cui al punto precedente;</li> <li>le agevolazioni per risparmio energetico (detrazioni del 65%), che vengono estese anche all'acquisto di schermature solari e ad impianti di climatizzazione a biomasse;</li> <li>le agevolazioni del 50% per l'acquisto di un immobile ristrutturato; a tale riguardo, viene esteso da 6 mesi a 18 mesi dalla fine dei lavori, il periodo entro il quale va effettuato l'acquisto;</li> <li>le agevolazioni del 65% per lavori di adozione di misure antisismiche.</li> </ul> <p>Si segnala che viene aumentata dal 4% all'8% la percentuale della ritenuta d'acconto che viene automaticamente prelevata, a cura di Banche o Poste, dall'importo del bonifico.</p>	c. 47-48 c. 657
<b>RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE, SOCIETA' SEMPLICI ED ENTI NON COMMERCIALI</b>	
<p>E' possibile effettuare la rivalutazione (rideterminazione dei valori di acquisto) dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate, posseduti al 01/01/2015. La rivalutazione va perfezionata con una perizia giurata di un professionista e con il versamento dell'imposta sostitutiva del 4% (per le partecipazioni non qualificate) e dell'8% (per le partecipazioni qualificate e i terreni), entro il 30/06/2015. L'imposta sostitutiva può essere versata anche in 3 rate annuali.</p>	c. 627-627
<b>ENTI NON COMMERCIALI – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b>	
<p>Viene aumentata dal 5% al 77,74% la parte di utili/dividendi percepiti dagli Enti non commerciali che viene sottoposta a tassazione. Contestualmente, per il solo anno 2014 viene introdotto un credito d'imposta, pari alla predetta maggiore imposta dovuta, da utilizzarsi a partire dal 2016 in 3 quote annuali.</p> <p>Le società e gli enti sportivi dilettantistici possono ricevere od effettuare versamenti <u>solamente</u> con modalità tracciabili (es. bonifici) se l'importo è pari o superiore a € 1.000 (in precedenza l'importo era di € 516,46).</p>	c. 655-656 c. 713
<b>TASI</b>	
Viene confermata anche per il 2015 l'aliquota massima della Tasi, pari al 2,5 per mille.	c. 679
<b>AUMENTO ALIQUOTA IVA SUL PELLETT</b>	
Viene aumentata dal 10% al 22% l'aliquota dell'iva sulla vendita di pellet per stufe.	c.711

### ALTRE NOVITA'

<b>VARIAZIONE DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI</b>	
Dal 01/01/2015 il tasso degli interessi legali scende dal 1% allo 0,5%.	DM 11/12/2014
<b>ELENCHI BLACK LIST 2014</b>	
<p>L'Agenzia informa che, sebbene siano già in vigore le nuove regole introdotte dal D.L. "Semplificazioni" (invio degli elenchi con cadenza annuale e non più mensile o trimestrale, e solo se le operazioni complessivamente sono superiori a 10.000 euro annui), è possibile inviare con le vecchie regole, gli elenchi "black list" riferiti alle operazioni dei mesi di novembre e dicembre e dell'ultimo trimestre 2014.</p>	Comunicato Ag. Entrate 19/12/2014
<b>INSERIMENTO DI SAN MARINO NELLA WHITE LIST</b>	
<p>Con il Decreto indicato, San Marino fuoriesce dalla "black list" e viene inserito nell'elenco dei Paesi "white list". Le operazioni (acquisto/vendita di beni o servizi) con San Marino non si dovranno più comunicare con gli elenchi black list.</p>	DM 29/12/2014
<b>TARI (TASSA SUI RIFIUTI)</b>	
<p>La risoluzione dispone che non debba essere pagata la Tari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sui magazzini industriali intermedi di produzione e su quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti poiché produttivi di rifiuti speciali.</li> <li>sulle aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, qualora siano asservite al ciclo produttivo.</li> </ul>	Risol. Dip. Fin. 2/DF del 09/12/2014

**\* ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE NUOVE REGOLE DEL REVERSE CHARGE, RIFERITE A PRESTAZIONI DI SERVIZI SU EDIFICI.** Per tali tipologie di servizi, il reverse si applicherà sia in regime di appalto che di subappalto e anche se le imprese non svolgono la loro attività nel campo edile. Ricordiamo che il reverse charge si applica solo verso un cliente con partita iva.

<b>Pulizia</b>	43.39.09	Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione
	43.99.01	Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
	81.21.00	Pulizia generale (non specializzata) di edifici
	81.22.02	Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali <i>(solo se su edifici)</i>
	81.29.10	Servizi di disinfestazione <i>(solo se su edifici)</i>
<b>Demolizione</b>	43.11.00	Demolizione <i>(solo se su edifici)</i>
<b>Installazione di impianti</b>	43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
	43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
	43.22.04	Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) – <i>(da chiarire se la piscina può essere considerata edificio o parte di esso)</i>
	43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) – <i>(da chiarire se il giardino può essere considerato edificio o parte di esso)</i>
	43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
	43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
	43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. <i>(solo se su edifici)</i>
<b>Completamento di edifici</b>	43.31.00	Intonacatura e stuccatura
	43.32.01	Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
	43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
	43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri
	43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
	43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili – muratori <i>(escluse, in linea di massima, le attività di costruzione degli edifici)</i>
	43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA